

LEGGE DI BILANCIO 2025 – SECONDA PARTE

NOVITA' IN MATERIA DI TASSAZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE

Circolare 4/2025

Riferimenti normativi:

Legge n. 207 del 30/12/2024, pubblicata in G.U. in data 31/12/2024

Si forniscono di seguito le prime indicazioni sulle disposizioni relative alla tassazione del reddito da lavoro dipendente introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, Legge n. 207 del 30/12/2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 31/12/2024 e in vigore dall'1/01/2025.

Irpef – aliquote, detrazioni e trattamento integrativo - commi 2-3

Viene resa strutturale la riduzione da quattro a tre aliquote, già prevista per il 2024:

- 23% per i redditi fino a 28.000,00 euro;
- 35% per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;
- 43% per i redditi oltre 50.000,00 euro.

Viene inoltre reso strutturale l'aumento della detrazione minima da 1.880,00 euro a 1.955,00 euro e il meccanismo correttivo per il trattamento integrativo riconosciuto a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000,00 euro, qualora l'imposta lorda sia di importo superiore a quello della detrazione di lavoro dipendente spettante nel 2023 - 1.880,00 euro (circolare Unilabor n. 2/2024).

Sostegno ai lavoratori dipendenti che hanno un reddito massimo di 20.000,00 euro – commi 4-5 e 9

Ai titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000,00 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:

- 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500,00 euro;
- 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500,00 euro ma non a 15.000,00 euro;
- 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000,00 euro.

Questa previsione non trova applicazione ai percettori di pensioni di ogni genere e agli assegni ad esse equiparati. Ai soli fini dell'individuazione della percentuale applicabile il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno.

Tale somma è **riconosciuta in via automatica** dal sostituto all'atto dell'erogazione delle retribuzioni verificando, in sede di conguaglio, la spettanza.

Ulteriore detrazione in favore dei lavoratori dipendenti che hanno un reddito tra 20.000,00 e 40.000,00 euro – commi 6-8

Ai titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000,00 euro spetta un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:

- a 1.000,00 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000,00 euro ma non a 32.000,00 euro;
- al prodotto tra 1.000,00 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000,00 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000,00 euro ma non a 40.000,00 euro.

Tale detrazione è **riconosciuta in via automatica** dal sostituto all'atto dell'erogazione delle retribuzioni verificando, in sede di conguaglio, la spettanza.

Detrazioni per oneri – comma 10

Con riferimento ai percettori di redditi complessivamente superiori a 75.000,00 euro vengono previsti limiti per la fruizione delle detrazioni dall'Irpef che saranno parametrati al reddito percepito e al numero di figli nel nucleo familiare.

Detrazioni per familiari a carico – comma 11

Le detrazioni per familiari a carico vengono riconosciute nei seguenti limiti:

- 950,00 euro per ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- 750,00 euro da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ciascun ascendente che conviva con il contribuente.

Tali detrazioni non spettano ai contribuenti non cittadini italiani o di uno Stato UE/SEE in relazione ai loro familiari residenti all'estero.

Fringe Benefit auto ad uso promiscuo – comma 48

Per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle Aci, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. Tale percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

Tracciabilità delle spese dal lavoratore in trasferta – commi 81-83

I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, relativi a trasferte o le missioni fuori del territorio comunale, non concorrono a formare il reddito per il lavoratore dipendente se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (circolare Unilabor 23/2024).

Tali spese sono deducibili per le imprese e lavoratori autonomi solo se i pagamenti sono stati eseguiti con mezzi tracciabili.

Detassazione dei premi di risultato – comma 385

Viene confermata anche per gli anni 2025, 2026 e 2027 la riduzione dell'imposta sostitutiva applicata sui premi di risultato di cui all'articolo 1, comma 182, della Legge 208/2015, nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, dal 10% al 5%.

Fringe Benefit neo-assunti – commi 386-389

Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000,00 euro annui. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non fa venir meno l'obbligo di contribuzione su detti importi. Tale beneficio si applica ai lavoratori dipendenti che nell'anno precedente l'assunzione abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000,00 euro e che

abbiano trasferito la residenza nel comune di lavoro qualora questo risulti situato oltre un raggio di 100 km calcolato rispetto al luogo di residenza precedente.

Fringe Benefit – commi 390-391

Viene confermata per gli anni 2025, 2026 e 2027 l'aumento del tetto dell'esenzione fiscale e contributiva dei cosiddetti "fringe benefit" che a livello contributivo e fiscale saranno gestiti ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 51, c. 3 del TUIR (e quindi saranno considerati esenti da contribuzione e imposizione fiscale entro i limiti di 1.000,00 euro per lavoratori senza figli a carico ovvero 2.000,00 euro per lavoratori con figli a carico). Viene confermata anche l'estensione dell'art.51, comma 3 del TUIR alle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Ricordiamo che, in caso di superamento delle sopraindicate soglie limite (1.000,00 e 2.000,00 euro), tutti i valori di fringe benefit corrisposti durante l'anno saranno considerati imponibili fiscalmente (quindi anche con riferimento a quanto assegnato in precedenza al superamento del limite).

Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere – commi 395-398

Per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025 ai lavoratori nel settore turistico, ricettivo e termale, della somministrazione di alimenti e di bevande, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi. Tale misura trova applicazione ai lavoratori con reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000,00 euro nel periodo d'imposta 2024. Il datore di lavoro riconosce tale trattamento integrativo a carico dello Stato, su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2024.

Adeguamento addizionali regionali e comunali – commi 726-729 e 750-752

Alle Regioni e ai Comuni viene dato tempo fino al 15 aprile 2025 per modificare scaglioni e aliquote delle addizionali in vigore per l'anno 2025.

Cordiali saluti.